

# **LABORATORI SULLA REVISIONE CONTABILE**

**Incontro 30 maggio 2018  
A cura di PwC SpA**

**Chiusura del lavoro di revisione ed emissione della relazione del  
revisore**

**Dipartimento di Management  
Corso Unione Sovietica 218 bis**

## **Chiusura del lavoro di revisione ed emissione della relazione del revisore**

- Formazione del giudizio e relazione sul bilancio (ISA 700)
- Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente (ISA 701)
- Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente (ISA 705)
- Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri spetti nella relazione del revisore indipendente (ISA 706)
- Informazioni comparative – dati corrispondenti bilancio comparativo (ISA 710)
- Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile (ISA 720)
- Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (SA 720B)

## **Relatori**

- Mattia Molari – Commercialista, Partner PwC SpA
- Monica Maggio – Associate Partner PwC SpA
- Domenico Cutrì – Senior Manager PwC SpA
- Daniele Cattaruzzi – Senior Manager PwC SpA

## **Moderatore**

Valter Cantino – Commercialista, Direttore Dipartimento di Management Università Studi di Torino

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato ad aprile 2014:

- la **Direttiva 2014/56/UE ("Direttiva Auditing")** relativa alle revisione legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- il **Regolamento UE 537/2014** sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico (**Applicazione sui bilanci il cui esercizio inizia dopo il 17 giugno 2016**).

Per dare attuazione alla Direttiva Auditing è stato emanato il **Decreto Legislativo n. 135 del 17 luglio 2016**, che modifica il Decreto Legislativo n. 39/2010 (**In vigore dal 05/08/2016**).

Con determina della ragioneria dello Stato del 31 luglio 2017 sono state adottate le nuove versioni dei principi di revisione ISA Italia (ISA Italia 570, 700, 705, 706, 710 e 260) ed emesso il nuovo principio di revisione ISA Italia 701.

## Art. 11 DLgs 39/2010 – Principi di revisione [art 1, par 1, p 21 Dir]

- conferma il meccanismo di **adozione dei principi di revisione internazionali da parte della Commissione Europea** ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre procedure o obblighi di revisione supplementari nella misura necessaria a garantire maggiore credibilità.

## Art. 16 e Art. 19-bis DLgs 39/2010

Suddivisione della precedente categoria di EIP in due nuove categorie:

- **EIP – Enti di Interesse Pubblico** (emittenti valori mobiliari negoziati su mercati regolamentati, banche e imprese di assicurazione e riassicurazione), per i quali **si applica integralmente il Regolamento n. 537/2014**.
- **ESRI – Enti Sottoposti a Regime Intermedio** (emittenti strumenti finanziari diffusi, SIM, SGR e relativi fondi comuni gestiti, SICAV/SICAF, IMEL, istituti di pagamento, società di gestione dei mercati regolamentati, società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB), per i quali si applicano **solo alcune previsioni** del Regolamento n. 537/2014.

# Normativa di Riferimento (continua)

## Regolamento UE 537/2014

Il Regolamento introduce per gli **EIP** un doppio livello di reportistica:

- una **relazione di revisione** ampliata (art. 10);
- una **relazione aggiuntiva** destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile (relazione ex art 19 D.Lgs. 39/10), più dettagliata rispetto a quella precedente (art. 11).


Agli **ESRI** non si applicano le previsioni relative a:

- Relazione di revisione ampliata;
- Relazione aggiuntiva per il Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile.

# Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700)

**Regolamento  
Europeo  
537/2014  
Art. 10**

**D.Lgs. 135/16  
(dir. UE 56/14)**



**ISA ITALIA  
700 (revised)  
701 (new)**


## Quali obiettivi?

- **Miglioramento della capacità informativa**
- **Adeguamento alla normativa e alla regolamentazione in tema di revisione del bilancio**
- **Omogeneità del contenuto**

# Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700)


## Cosa cambia?

### TITOLO DELLA RELAZIONE



Cambio riferimento normativo


### GIUDIZIO



Ricollocazione

Contiene il precedente paragrafo introduttivo

### ELEMENTI ALLA BASE DEL GIUDIZIO



Sempre presente

Include parti del precedente paragrafo sulla  
responsabilità della società di revisione

Eliminato il riferimento  
all'art. 11 del D.Lgs. 39/10

Rimando alla sezione della responsabilità della  
società di revisione

Dichiarazione di indipendenza

# Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700/701)

## Aspetti chiave della revisione contabile

**Paragrafo nuovo – solo per EIP – (ISA Italia 701, par. 11) ricomprende le previsioni ex-art. 10 RE 537/14**


Gli aspetti chiave della revisione contabile sono quegli aspetti che, secondo il nostro giudizio professionale, sono stati maggiormente significativi nell'ambito della revisione contabile del bilancio dell'esercizio in esame. Tali aspetti sono stati da noi affrontati nell'ambito della revisione contabile e nella formazione del nostro giudizio sul bilancio nel suo complesso; pertanto su tali aspetti non esprimiamo un giudizio separato.

*[Descrizione di ciascuno degli aspetti chiave della revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701.]*



## Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700)

### RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI




Introdotta responsabilità sul controllo

Responsabilità degli amministratori per la valutazione del going concern

Introdotta la responsabilità del collegio sindacale per la vigilanza sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria

### RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' DI REVISIONE



Riformulazione

Definizione di "ragionevole sicurezza"

Esercizio del giudizio professionale e scetticismo professionale

Rischio di non individuazione di un errore significativo da frode

Responsabilità revisori sul going concern

Ruolo revisore principale e sua piena responsabilità (solo per consolidato)


Comunicazione agli organi di governance

Dichiarazione su rispetto principi di etica ed indipendenza (EIP)

Comunicazione aspetti chiave della revisione agli organi di governance (EIP)

## Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700) (continua)

### ALTRE INFORMAZIONI COMUNICATE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO EUROPEO



Altre informazioni previste dall' art. 10 RE  
537/14 – solo per EIP


Conferimento/durata incarico

Indipendenza

Servizi aggiuntivi solo se non già indicati in  
bilancio

Coerenza con relazione aggiuntiva

### RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI



Modifica titolo

Giudizio di conformità

Dichiarazione su errori

# Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700) (continua)

## Principali novità

Dichiarazione esplicita di  
**indipendenza**

Relazione diversa tra EIP e non EIP

Altre informazioni  
previste dall'**art. 10** del  
Regolamento  
(UE) 537/2014  
(solo per EIP)

Diversa **collocazione**  
**«geografica»** dei paragrafi  
nella relazione

Informativa specifica sulla  
continuità aziendale

Ampliamento **descrizione responsabilità** degli  
amministratori, del collegio sindacale (novità) e della  
società di revisione

# Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700) (continua)

## ***Relazione della società di revisione indipendente***

*ai sensi dell'articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39*

Agli azionisti della ABC SpA

---

### ***Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio***

---

#### ***Giudizio***

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società ABC SpA (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg] [mm] [aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

#### ***Elementi alla base del giudizio***

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

#### ***Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio***

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

# Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700) (continua)

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

## ***Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio***

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

# Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700) (continua)

- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

---

## ***Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari***

---

### ***Giudizio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10***

Gli amministratori della ABC SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della ABC SpA al [gg][mm][aa], incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della ABC SpA al [gg][mm][aa] e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

## Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700) (continua)

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della ABC SpA al [gg][mm][aa] ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Luogo, data

Società di revisione

Nome Cognome  
(Revisore legale)

# Nuova relazione di revisione (ISA Italia 700) (continua)

## COLLOCAZIONE DEI PARAGRAFI

- **Giudizio** (con rilievi)/(negativo)/(dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio)
- **Elementi alla base del giudizio** (con rilievi)/(negativo)/(della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio)
- **[Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale]**
- **[Richiamo di informativa/Altri aspetti]** (dipende da rilevanza)
- **Aspetti chiave della revisione contabile (EIP)**
- **[Richiamo di informativa/Altri aspetti]** (dipende da rilevanza)
- **Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio**
- **Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio**
- **Altre informazioni comunicate ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) 537/2014 (EIP)**
- **Relazioni su altre disposizioni di leggi e regolamenti**



# Aspetti chiave della revisione contabile (ISA Italia 701 )

## CBN to Enforce International Standard on Auditing Rule in Banks

February 8, 2017 Haruna Magaji BANKING



News Business Sport Metro Tech Lifestyle Opinion Videos Property Jobs


### Business News

Home > Business > Business News

Saturday, 4 March 2017

## Has anyone noticed the new audit reports?

BY ERROL OH - OPTIMISTICALLY CAUTIOUS



THU, MAR 09, 2017

SUBSCRIBE | LOG IN

THE BUSINESS TIMES

COMPANIES & MARKETS

ALL NEWS WEEKLY BREAKING TODAY'S PAPER OPINION SME LIFESTYLE INFOGRAPHICS VIDEOS FOCUS MAGS HUB E-PAPER

HOME COMPANIES & MARKETS

AUDIT CHANGES

## Enhancing the audit report: the good, the bad, and the (far from) ugly


Evolving from a binary view - pass or fail - into one that is more holistic, next year's new rules for audit reports seek to paint a more accurate picture of a company's financials

CFC INNOVATION  
STRATEGIC INTELLIGENCE FOR FINANCE

BUREAU VAN DIJK

The Business Times  
When you need to understand a certain approach. Empower your risk management.

ACCOUNTING FINANCE & BANKING MANAGEMENT RISK MANAGEMENT LAW



### ACCOUNTING

#### KEY AUDIT MATTERS: ARE CFOS READY FOR PROVOCATIVE AUDIT REPORTS?

By May May Ho | Tuesday, January 24, 2017 - 00:00

in Shares 109 G+ 152 Tweet



# Aspetti chiave della revisione contabile (ISA Italia 701) (continua)

DI COSA  
PARLIAMO?




## Aspetti chiave della revisione contabile (KAM)

Quegli aspetti che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono stati maggiormente significativi nella revisione contabile del bilancio del periodo amministrativo in esame.

Gli aspetti chiave della revisione sono **identificati** tra gli aspetti **comunicati** ai responsabili delle attività di governance ed **includono** "i più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode" ai sensi dell' art. 10, par. 2, lettera c), del Regolamento (UE) 537/14.

[ISA Italia 701, par. 8 e 8(I)]

## Aspetti chiave della revisione contabile (ISA Italia 701) (continua)




Applicazione **solo** alle revisioni contabili dei bilanci degli **EIP**

# Aspetti chiave della revisione contabile (ISA Italia 701) (continua)

## Identificazione degli aspetti chiave della revisione

**Aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance**




**Aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa**

Aree dove il rischio di errore material è stato valutato **significativo**  
ISA 315 (Revised)

Aree dove è significativa la componente di stima e quindi il giudizio e le valutazioni degli amministratori (stime)

Gli effetti sulla revisione di operazioni **significative** che si sono verificate nel corso dell'esercizio

**Aspetti che hanno richiesto un'attenzione significativa**



**Aspetti maggiormente significativi**



**KAM**

# Aspetti chiave della revisione contabile (ISA Italia 701) (continua)

## Esempio pratico

### Aspetti chiave

### Procedure di revisione in risposta agli aspetti chiave

#### Impairment test dell'avviamento

##### Nota 4 del bilancio consolidato "Avviamento"

Il valore dell'avviamento al 31 dicembre 2017 ammonta a Euro 29.462 milioni, riferito per Euro 28.077 milioni alla Cash Generating Unit ("CGU") Core Domestic, per Euro 972 milioni alla CGU Brasile e per Euro 412 milioni alla CGU International Wholesale. L'avviamento rappresenta circa il 43% del totale attivo, ed è quindi una posta estremamente significativa del bilancio.

La direzione aziendale, con il supporto di esperti, ha svolto l'esercizio annuale di impairment test alla data del 31 dicembre 2017 su tutte le CGU identificate.

A seguito dell'esercizio di impairment svolto, il valore recuperabile è risultato superiore ai valori contabili per Euro 4.465 milioni per la CGU Core Domestic, per Euro 2.552 milioni per la CGU Brasile e per Euro 56 milioni per la CGU International Wholesale.

Tale differenza positiva risulta essere inferiore per la CGU Core Domestic rispetto a quella determinata ai fini dell'impairment test al 31 dicembre 2016 di Euro 1.712 milioni.

L'impairment test ha richiesto per le CGU Core Domestic e International Wholesale la formulazione di stime complesse quali ad esempio quelle relative ai flussi di cassa prospettici inseriti nell'orizzonte di piano industriale (2018-2020) e nei due anni successivi di previsione esplicita, ai tassi di sconto da utilizzare per l'attualizzazione e al tasso di crescita da utilizzare per la stima del valore terminale dopo il periodo di previsione esplicita dei flussi.

La significatività dell'avviamento attribuito alla CGU Core Domestic (Euro 28.077 milioni), la capitalizzazione di borsa di TIM Spa inferiore al patrimonio netto contabile consolidato, e le modalità di determinazione del valore d'uso basate su assunzioni complesse hanno richiesto da parte nostra un particolare focus sull'esercizio di impairment test effettuato sulla CGU Core Domestic.

Le attività di revisione effettuate hanno previsto un'analisi di conformità della procedura di impairment test approvata dal Consiglio di Amministrazione rispetto a quanto previsto dallo IAS 36 "Riduzione di valore delle attività", e di verifica della coerenza con l'effettivo processo di impairment test svolto. Tali attività hanno inoltre contemplato la verifica dell'efficacia dei controlli rilevanti svolti da parte della direzione aziendale al fine di presidiare i rischi associati a tale processo.

Abbiamo effettuato l'analisi delle principali assunzioni utilizzate per la determinazione del valore attuale dei flussi di cassa prospettici.

Tale analisi è stata svolta sia attraverso incontri approfondimenti critici svolti con la direzione aziendale e con gli esperti valutatori e industriali incaricati dalla Società, sia attraverso la comparazione di talune assunzioni e parametri utilizzati (flussi di cassa, tassi di sconto, tasso di crescita) con i benchmark di mercato, con le indicazioni pervenute dagli esperti e con le relative assunzioni e parametri utilizzati nell'ambito dell'impairment test al 31 dicembre 2016.

Inoltre abbiamo verificato la coerenza dei piani utilizzati ai fini dell'impairment test con il Piano Industriale 2018-2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione e l'accuratezza matematica dei modelli di calcolo. Tali attività sono state integrate con lo svolgimento di verifiche sulle analisi di sensitività svolte dalla direzione aziendale con il supporto degli esperti sui fattori di rischio individuati e su alcuni parametri utilizzati per lo svolgimento dell'impairment test (ad esempio tasso di sconto, tasso di crescita a lungo termine).

Infine è stata verificata l'adeguatezza dell'informativa fornita rispetto a quanto previsto dai principi contabili internazionali e rispetto alle informazioni e ai dati ottenuti nel corso dello svolgimento dell'attività di revisione.

# **ISA Italia 705**

**Modifiche al giudizio nella relazione**

- Oggetto
  - Responsabilità del revisore nei casi di emissione di relazione che contenga una modifica del giudizio professionale sul bilancio.
- Obiettivo del revisore: Esprimere in modo chiaro un giudizio con modifica sul bilancio qualora:
  - Il bilancio nel suo complesso includa errori significativi;
  - Non sia stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

## Tipologie:

- Giudizio con rilievi;
- Giudizio negativo;
- Impossibilità di esprimere un giudizio.

## Elementi alla base della scelta:

- Natura dell'aspetto che da origine alla modifica (significatività);
- Pervasività degli effetti dell'aspetto che da origine alla modifica.

## Comunicazioni:

Se il revisore prevede di esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance* le circostanze da cui deriva la modifica e la formulazione che si propone di utilizzare nella relazione di revisione per tale modifica.



MAGGIO  
2018

## Significatività:

- ☐ Gli effetti di errori o di potenziali errori non individuati sono significativi quando ci si può ragionevolmente attendere che considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio (ISA Italia 320). La valutazione circa la significatività degli errori deve essere determinata dal revisore nel rispetto delle previsioni dell'ISA ITALIA n. 450.

## Pervasività:

- ☐ Effetti che non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
- ☐ Pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio;
- ☐ Con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori.

## Caratteristiche:

- Individuazione di errori significativi, ma non pervasivi (rilievo per mancanza di conformità alle norme che disciplinano i criteri di redazione del bilancio);
- Impossibilità di acquisire elementi probativi e appropriati sufficienti sui quali basare il proprio giudizio, i cui effetti potrebbero essere significativi ma non pervasivi (limitazioni al procedimenti di revisione e possibili effetti di errori non individuati).

## Effetti sulla relazione:

- Elementi alla base del giudizio:
  - ☐ Errori attinenti a specifici importi: Descrizione e quantificazione (se possibile) degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'errore;
  - ☐ Errori attinenti ad informazioni descrittive: Descrizione dei motivi per cui le informazioni di bilancio sono errate;
  - ☐ Impossibilità di acquisire elementi probativi: Descrizione delle ragioni di tale impossibilità;
  - ☐ Modifica del paragrafo sull'acquisizione di elementi probativi (ISA Italia 700 p.28d).

MAGGIO  
2018

La relazione:

## Giudizio con rilievi

A nostro giudizio, **ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”**, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

## Elementi alla base del giudizio **con rilievi**

*[descrizione dell’aspetto che ha dato origine alla modifica]*

## Responsabilità della società di revisione

...

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare **il nostro giudizio con rilievi**.

MAGGIO  
2018

Esempio 1 (rilievo dovuto ad un errore significativo):

## Elementi alla base del giudizio **con rilievi**

*Le rimanenze di magazzino della Società sono iscritte nella situazione patrimoniale-finanziaria per un importo di xxx. Gli amministratori non hanno valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo ma unicamente al costo; ciò costituisce una deviazione dagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.*

*Le registrazioni della Società indicano che qualora gli amministratori avessero valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo, sarebbe stato necessario svalutare le stesse per un importo di xxx.*

*Conseguentemente, il costo del venduto sarebbe stato superiore di xxx, e le imposte sui redditi, l'utile netto ed il patrimonio netto sarebbero stati inferiori rispettivamente di xxx, di xxx e di xxx.*

MAGGIO  
2018

*Esempio 2 (rilievo dovuto all'impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi):*

## **Elementi alla base del giudizio con rilievi**

*La partecipazione del Gruppo nella Società XYZ, una collegata estera acquisita nel corso dell'esercizio e contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, è iscritta per un importo di xxx nella situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], e la quota di pertinenza del Gruppo dell'utile netto di XYZ pari a xxx è inclusa nell'utile del Gruppo per l'esercizio chiuso a tale data.*

*Non [sono stato] [siamo stati] in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del valore di iscrizione della partecipazione in XYZ al [gg][mm][aa] e della quota di pertinenza dell'utile netto di XYZ dell'esercizio, in quanto ci è stato negato l'accesso alle informazioni finanziarie e la possibilità di contattare la direzione e i revisori di XYZ.*

*Non [sono stato] [siamo stati] pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche a tali importi.*

## Caratteristiche:

- Individuazione di errori significativi e pervasivi. Il revisore ritiene che il bilancio nel suo complesso non sia stato redatto in conformità ai criteri che ne disciplinano la sua redazione e, pertanto, esso non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico

## Effetti sulla relazione:

- Elementi alla base del giudizio:
  - ☐ Errori attinenti a specifici importi: Descrizione e quantificazione (se possibile) degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'errore;
  - ☐ Errori attinenti ad informazioni descrittive: Descrizione dei motivi per cui le informazioni di bilancio sono errate;
  - ☐ Modifica del paragrafo sull'acquisizione di elementi probativi (ISA Italia 700 p.28d)

MAGGIO  
2018

La relazione:

## Giudizio **negativo**

A nostro giudizio, **a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”**, il bilancio d’esercizio **non fornisce** una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società ABC S.p.A. al [gg][mm][aa] e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

## Elementi alla base del giudizio **negativo**

*[descrizione dell’aspetto che ha dato origine al giudizio negativo]*

## Responsabilità della società di revisione

...

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo.

MAGGIO  
2018

Esempio:

## Elementi alla base del giudizio **negativo**

*Come indicato nella Nota X, il Gruppo non ha consolidato il bilancio della controllata XYZ acquisita nel corso dell'esercizio in quanto non è stato ancora in grado di determinare il fair value di alcune attività e passività significative della società controllata alla data dell'acquisizione.*

*Tale partecipazione è stata pertanto contabilizzata in base al criterio del costo. Secondo gli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, il Gruppo avrebbe dovuto consolidare il bilancio di tale controllata e contabilizzare l'acquisizione sulla base dei valori provvisori.*

*Qualora il bilancio della XYZ fosse stato consolidato, molti elementi dell'allegato bilancio consolidato sarebbero stati influenzati in modo significativo. Gli effetti sul bilancio consolidato del mancato consolidamento non sono stati determinati.*



## Caratteristiche:

- I possibili effetti sul bilancio, di errori non individuati a causa dell'impossibilità di acquisire gli elementi probativi appropriati, sono considerati potenzialmente significativi e pervasivi;
- In circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formulare un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio.

## Cause:

- Circostanze fuori da controllo dell'impresa;
- Circostanze relative alla natura ed alla tempistica del lavoro del revisore;
- Limitazioni imposte dalla Direzione (da verificare rischio frode).

## Impossibilità di esprimere un giudizio (continua)

### Effetti sulla relazione:

- Elementi alla base del giudizio:
  - ☐ Descrizione delle ragioni che hanno condotto all'impossibilità di esprimere un giudizio;
- Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio includerà soltanto le seguenti dichiarazioni:
  - ☐ La responsabilità del revisore consiste nello svolgimento della revisione contabile del bilancio dell'impresa in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e nell'emissione della relazione di revisione;
  - ☐ A causa della rilevanza dell'aspetto (degli aspetti) descritto (descritti) nella sezione "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio sul bilancio;
  - ☐ Indipendenza del revisore.
- Aspetti chiave della revisione: non inclusi.

# Impossibilità di esprimere un giudizio (continua)

La relazione:

## Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

**Siamo stati incaricati di svolgere** la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

**A causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.**

**Pertanto non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio.**

**Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**

*[descrizione degli aspetti che hanno dato origine alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio]*

## Impossibilità di esprimere un giudizio (continua)

La relazione:

### Responsabilità della società di revisione

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. **Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.**

## Impossibilità di esprimere un giudizio (continua)

Esempio:

### **Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**

La partecipazione del Gruppo nella joint venture XYZ è iscritta per un importo di xxx nello stato patrimoniale del Gruppo e rappresenta oltre il 90% dell'attivo netto del Gruppo al [gg][mm][aa].

Non ci è stato consentito di contattare la direzione e i revisori della XYZ né di accedere alla documentazione della revisione svolta dai revisori della XYZ.

Conseguentemente, non siamo stati in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche rispetto alla quota proporzionale del Gruppo nelle attività di XYZ che controlla congiuntamente, alla sua quota proporzionale nelle passività di XYZ per le quali è congiuntamente responsabile, alla sua quota proporzionale dei ricavi e dei costi di XYZ per l'esercizio, nonché agli elementi che costituiscono il rendiconto finanziario.

# I giudizi con modifica (riepilogo)

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio	
	<u>Significativo ma non pervasivo</u>	<u>Significativo e pervasivo</u>
<b>Bilancio significativamente errato</b>	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
<b>Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati</b>	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

# ISA Italia 706

**Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente**

MAGGIO  
2018

- Oggetto
  - Ulteriori comunicazioni che il revisore può veicolare nella propria relazione di revisione qualora lo ritenga necessario secondo il proprio giudizio professionale.
- Obiettivo del revisore: è quello di richiamare l'attenzione degli utilizzatori attraverso una chiara ed ulteriore comunicazione nella relazione di revisione, su:
  - aspetti appropriatamente presentati o oggetto di appropriata informativa nel bilancio da parte della direzione, che rivestono un'importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori (**Richiami di informativa**);
  - aspetti diversi dai precedenti che sono rilevanti ai fini della comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione da parte di tali utilizzatori (**Altri aspetti**).
- Comunicazioni:

Se il revisore prevede di inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informativa o un paragrafo relativo ad altri aspetti, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance* tale sua intenzione nonché la formulazione di tale paragrafo.



## Caratteristiche:

- Aspetto che riveste un'importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio;
- Deve riferirsi ad informazioni presentate o oggetto di informativa nel bilancio;
- Non può includere aspetti per cui sia necessario esprimere un giudizio con modifica;
- Non può includere aspetti identificati come un elemento chiave della revisione.

## Effetti sulla relazione:

- Sezione separata con indicazione di un titolo appropriato che comprenda la terminologia «Richiamo d'informativa»;
- Includere un chiaro riferimento all'aspetto da evidenziare ed alla relativa collocazione in bilancio;
- Indicare che il giudizio del revisore non include uno specifico rilievo riferito all'aspetto oggetto di richiamo.

MAGGIO  
2018

## Possibili casistiche:

- un'incertezza relativa all'esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza;
- un evento successivo significativo intervenuto tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione;
- l'applicazione anticipata (ove consentita) di un nuovo principio contabile che ha un effetto significativo sul bilancio;
- una grave catastrofe che abbia avuto, o continui ad avere, un effetto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

## Non sostituisce:

- Un giudizio con modifica;
- L'informativa di bilancio;
- Un giudizio che deve tener conto di quanto previsto dall'ISA 570 (*continuità aziendale*).

### Interazione con altri ISA:

- ISA Italia 560: effetti derivanti da una modifica al bilancio, su cui il revisore abbia già emesso relazione, apportata in conseguenza di un evento successivo;
- ISA 800: La relazione di revisione su un bilancio redatto per scopi specifici.

### Collocazione del richiamo di informativa:

- Successivamente al paragrafo «Elementi alla base del giudizio»;
- In caso di presenza del paragrafo «Aspetti chiave della revisione» il richiamo di informativa potrà essere aggiunto sia prima che dopo tale sezione, in funzione della rilevanza delle informazioni riportate.

MAGGIO  
2018

## Esempi:

- ☐ Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione sulla nota X del bilancio che descrive l'incertezza relativa all'esito dell'azione legale intentata nei confronti della Società ABC... .
- ☐ Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione sulla nota X del bilancio che descrive gli effetti di un incendio negli impianti di produzione della Società
- ☐ Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l'attenzione a quanto riportato dagli amministratori nella nota X del bilancio [d'esercizio] [consolidato], in merito alla riesposizione di alcuni dati comparativi relativi all'esercizio precedente, rispetto ai dati precedentemente presentati, in conseguenza di quanto richiesto dall'IFRS 3 ("Aggregazioni aziendali") a seguito dell'allocazione in via definitiva del fair value delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte riferite all'acquisizione del controllo di xxx.

## Caratteristiche:

- Aspetto rilevante ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione;
- Non può includere aspetti per cui sia necessario esprimere un giudizio con modifica;
- Non può includere aspetti la cui comunicazione sia vietata da leggi o regolamenti (per esempio in materia di riservatezza delle informazioni);
- Non può includere informazioni che è previsto siano fornite dalla direzione.

## Effetti sulla relazione:

- Sezione separata con indicazione di un titolo appropriato che comprenda la terminologia «Altri aspetti».

### Possibili casistiche:

- Altri aspetti rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile;
- Altri aspetti rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione;
- Emissione di relazione di revisione su più bilanci;
- Limitazioni alla distribuzione o all'utilizzo della relazione di revisione.

### Collocazione degli «Altri aspetti»:

- Immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio e l'eventuale richiamo di informativa;
- Se pertinente ad altri obblighi di reportistica assolti nella relazione di revisione, il paragrafo relativo ad altri aspetti può essere inserito nella sezione "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari".

### Interazione con altri ISA:

- ISA Italia 560: effetti derivanti da una modifica al bilancio, su cui il revisore abbia già emesso relazione, apportata in conseguenza di un evento successivo;
- ISA Italia 710: il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore o non sia stato oggetto di revisione contabile;
- ISA Italia 720: incoerenze significative relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio.

MAGGIO  
2018

### Esempi:

- *Dati corrispondenti*

Il bilancio d'esercizio [consolidato] della Società ABC S.p.A. [del gruppo ABC] per l'esercizio chiuso al [gg][mm][aa-1] è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore che, il [data relazione di revisione altro revisore], ha espresso un giudizio senza modifica su tale bilancio. Oppure

ha espresso un giudizio con rilievi su tale bilancio a causa della mancata svalutazione della partecipazione XYZ secondo quanto previsto dalle norme di legge italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio/dagli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.

- *Direzione e coordinamento*

La società, come richiesto dalla legge, ha inserito nelle note illustrative [nella nota integrativa] i dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento. Il giudizio sul bilancio di ABC S.p.A. non si estende a tali dati."



# ISA Italia 710

**Informazioni comparative – dati  
corrispondenti bilancio e comparativo**

## Informazioni comparative

Due diversi approcci dipendenti dal quadro normativo:

- **dati corrispondenti:** le informazioni comparative sono destinate ad essere lette in relazione al periodo amministrativo in esame. Il giudizio del revisore sul bilancio riguarda unicamente il periodo amministrativo in esame; **in linea con la normativa italiana;**
- **bilancio comparativo:** le informazioni comparative hanno un contenuto comparabile a quello del periodo amministrativo in esame e il giudizio del revisore riguarda ciascun periodo amministrativo per il quale il bilancio è presentato.

**Informazioni comparative – procedure di revisione**

- Valutare la **concordanza** degli importi e delle altre informazioni con quelle del periodo amministrativo precedente (oppure, ove appropriato, **rideterminazione**);
- Valutare l'**uniformità** dei **principi contabili** utilizzati per le informazioni comparative oppure il corretto trattamento dei dati e dell'informativa in caso di cambiamento;
- Svolgere procedure di revisione ulteriori su eventuali **errori significativi** nelle informazioni comparative di cui si venga a conoscenza (applicazione ISA Italia 560);
- Ottenere **attestazioni scritte** su ciascun periodo oggetto del giudizio di revisione. Attestazioni specifiche su eventuali correzioni di errori significativi nelle informazioni comparative.

## Relazione – riferimento ai dati corrispondenti

- La relazione di revisione relativa al periodo precedente contiene un **giudizio modificato**, l'oggetto della modifica **non** è stato **risolto**; il revisore deve esprimere un giudizio con modifica sul bilancio del periodo amministrativo in esame;
- Il bilancio del periodo amministrativo precedente, sul quale è stato emesso un **giudizio senza modifica**, contiene un **errore significativo**, i **dati corrispondenti non** sono stati correttamente **rideterminati** ovvero **non** è stata fornita **informativa appropriata**; il revisore esprime, sul bilancio in esame, un **giudizio con rilievi** ovvero un **giudizio negativo**, con riferimento ai dati corrispondenti in esso contenuti;
- Il bilancio del periodo amministrativo precedente contenente errori non è stato rettificato, la relazione di revisione non è stata riemessa ma i **dati corrispondenti sono stati correttamente rideterminati** ovvero ne è stata data **informativa appropriata**; la relazione di revisione può includere un **richiamo d'informativa**.

### Paragrafo della relazione relativo ad altri aspetti

**Cambio di revisore**: 1) dichiarare che il bilancio del periodo amministrativo precedente è stato sottoposto a revisione contabile da parte di un altro revisore; 2) riportare la tipologia di giudizio espresso dal precedente revisore e relative motivazioni (se modificato); 3) riportare la data della relazione.

**Bilancio precedente non sottoposto a revisione**: dichiarare che i dati corrispondenti non sono stati sottoposti a revisione contabile.

**Attenzione!** la dichiarazione non esime il revisore dall'**obbligo** di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che i **saldi di apertura** non contengano errori che influiscano significativamente sul bilancio del periodo amministrativo in esame.

# ISA Italia 720

**Le responsabilità del revisore  
relativamente alle altre informazioni  
presenti in documenti che contengono il  
bilancio oggetto di revisione contabile**

**Applicabile dai periodi amministrativi che iniziano dal 1 gennaio 2015 o  
successivamente**

## Le «altre informazioni»

MAGGIO  
2018

- Informazioni **finanziarie** e **non finanziarie** (diverse dal bilancio e dalla relazione di revisione) incluse per **legge**, per **regolamento** o per **consuetudine** in un **documento che contiene il bilancio** oggetto di revisione contabile e la relativa relazione di revisione (ISA 720p5a), quali ad esempio le relazioni finanziarie annuali.
- Esempi di «altre informazioni» (ISA 720pA3):
  - Una relazione della direzione o dei responsabili dell'attività di *governance* sull'andamento della gestione: aspetto trattato da **SA Italia 720B**;
  - Una sintesi dei principali dati economico-finanziari;
  - I dati riguardanti la forza lavoro;
  - I piani d'investimento;
  - Gli indici di bilancio;
  - I nomi dei dirigenti e degli amministratori;
  - Una sintesi dei dati trimestrali.
- Comunicati stampa o lettere di trasmissione, informazioni contenute nelle indicazioni degli analisti finanziari, informazioni contenute sul sito *web* dell'impresa non costituiscono «altre informazioni» (ISA 720pA4).

- **Responsabilità:** in assenza di apposite regole nelle particolari circostanze dell'incarico, **il giudizio del revisore non riguarda le altre informazioni e il revisore non ha una responsabilità specifica nel determinare se tali informazioni siano state formulate in modo appropriato** (ISA 720p1).
- **Obiettivo:** il revisore **tuttavia**, legge criticamente le altre informazioni in quanto la **credibilità del bilancio** oggetto di revisione e conseguentemente della relazione del revisore potrebbe essere inficiata da incoerenze significative tra il bilancio e le altre informazioni (ISA 720p1).
- **Incoerenza** - Altre informazioni che contraddicono le informazioni contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile. Una **incoerenza significativa** può far sorgere dei dubbi sulle conclusioni di revisione tratte dagli elementi probativi acquisiti in precedenza ed, eventualmente, sugli elementi a supporto del giudizio del revisore sul bilancio (ISA 720p5b).
- **Errore** nella rappresentazione dei fatti - Altre informazioni che non sono riferite al contenuto del bilancio oggetto di revisione, formulate o rappresentate in modo non corretto. Un **errore significativo** nella rappresentazione dei fatti può inficiare la credibilità del documento che contiene il bilancio oggetto di revisione contabile (ISA 720p5c).



## Le procedure di revisione

MAGGIO  
2018

- Il revisore deve **leggere criticamente** le altre informazioni per identificare eventuali incoerenze significative rispetto al bilancio oggetto di revisione contabile (ISA 720p6). Il paragrafo 7 ricorda che è bene ottenere le altre informazioni prima della data della relazione di revisione.

## In caso d'incoerenze significative

MAGGIO  
2018

- In presenza di incoerenze significative, valutare se è necessario modificare:
  - Il bilancio;
  - Le altre informazioni.
- Incoerenze significative identificate **PRIMA** dell'**emissione della relazione** di revisione:
  - Modifiche richieste al **bilancio**, la direzione si rifiuta di effettuarle: giudizio con modifica ai sensi dell'ISA Italia 705 - *Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*;
  - Modifiche richieste alle **altre informazioni**, la direzione si rifiuta di effettuarle:
    - Obbligo di comunicazione ai responsabili dell'attività di *governance* (ISA 260p13);
      - Inserimento di un **paragrafo tra gli «altri aspetti»** che illustra l'incoerenza significativa ai sensi dell'ISA Italia 706 - *Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente*;
      - Non rilasciare la propria relazione. Tale fattispecie non è ammessa in caso di revisione legale ex DLgs n. 39/2010.
      - Recedere dall'incarico, ove consentito da leggi e regolamenti applicabili. Si ricorda che le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa di revoca dell'incarico di revisione legale (cfr. Decreto MEF n. 261/2012).

## In caso d'incoerenze significative (continua)

- Incoerenze significative identificate **DOPO** l'**emissione della relazione** di revisione:
  - Modifiche al **bilancio**: occorre seguire le regole dell'ISA Italia 560 - *Eventi successivi*, paragrafi 10-17;
  - Modifiche richieste alle **altre informazioni**, la **direzione acconsente** ad effettuarle: il revisore deve verificare le procedure poste in essere dalla direzione per assicurarsi che tutti i destinatari del bilancio, della relazione di revisione e delle altre informazioni già pubblicati siano informati delle modifiche.
  - Modifiche richieste alle **altre informazioni**, la **direzione si rifiuta** di effettuarle:
    - ☐ Obbligo di comunicazione ai responsabili dell'attività di *governance* (ISA 260p13);
    - ☐ Intraprendere ulteriori azioni appropriate (i.e. acquisizione di un parere del proprio consulente legale).

## In caso d'errori significativi

MAGGIO  
2018

- In caso di **errori significativi** nella presentazione dei fatti il revisore deve:
  - **Discutere** tale aspetto con la direzione;
  - Nel caso in cui, dopo la discussione, il revisore ritenga che permanga l'errore significativo, deve richiedere alla direzione di **consultare un soggetto terzo qualificato**, ad esempio un proprio consulente legale, il revisore deve tenere in considerazione il parere ricevuto.
  - Se il revisore conclude che l'**errore significativo permane** e la direzione si rifiuta di correggerlo, egli deve:
    - ☐ Comunicarlo ai responsabili dell'attività di *governance* (ISA 260p13);
    - ☐ Intraprendere ulteriori azioni appropriate (i.e. acquisizione di un parere da parte del revisore del proprio consulente legale).

# **SA Italia 720B**

**Le responsabilità del soggetto  
incaricato della revisione legale  
relativamente alla relazione sulla  
gestione e ad alcune specifiche  
informazioni contenute nella relazione  
sul governo societario e gli assetti  
proprietary**

**Applicabile dai periodi amministrativi che iniziano dal 1 luglio 2016 o successivamente**

## Partiamo da un esempio ...

MAGGIO  
2018

Caso di società quotata - Giudizio senza modifiche - Assenza di incoerenze/assenza di non conformità/assenza di errori:

*«Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*

*Giudizio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n. 39/10 e dell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs n. 58/98*

*Gli amministratori della Società sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari del Gruppo al 31 dicembre 2017, incluse la loro coerenza con il relativo bilancio e la loro conformità alle norme di legge.*

*Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'articolo 123-bis, comma 4, del DLgs n. 58/98, con il bilancio della Società Alfa al 31 dicembre 2017 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.*

*A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio della Società Alfa al 31 dicembre 2017 e sono redatte in conformità alle norme di legge.*

*Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare».*

MAGGIO  
2018

- Il principio in oggetto tratta della responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente (SA 720Bp1):
  - All'espressione del **giudizio sulla coerenza con il bilancio** della **relazione sulla gestione**.
  - Ad **alcune specifiche informazioni** contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (art. 123-bis TUF), ove predisposta, e sulla loro conformità rispetto alle richieste provenienti dalle norme di legge (quadro normativo sulla relazione sulla gestione e sulla relazione sulla *corporate governance*).
  - Alle responsabilità con riferimento al rilascio della **dichiarazione circa l'identificazione di eventuali errori significativi** nelle informazioni sopra indicate, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione.

## Fonti normative

- Il DLgs 17 luglio 2016, n. 135, modificativo del DLgs n. 39/2010, prevede, all'**art. 14, comma 2, lettera e)**, che la **relazione di revisione contenga**:

*«Un **giudizio sulla coerenza** della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una **dichiarazione** rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, **circa l'eventuale identificazione di errori significativi** nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori».*



MAGGIO  
2018

- Il **comma 4 dell'art. 123-bis del DLgs n. 58/1998** (TUF), dedicato alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (***corporate governance***), prevede, per le sole società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, che:
  - La **società di revisione esprime il giudizio** (di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n. 39/2010, il giudizio di coerenza), sulle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 123-bis del TUF, lettere:
    - c) ... partecipazioni rilevanti nel capitale ... ;
    - d) ... i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo ... ;
    - f) ... restrizioni al diritto di voto ... ;
    - l) ... norme applicabili alla nomina/sostituzione degli amministratori ...;
    - m) ... l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ex art. 2443 Codice Civile ... potere di emettere strumenti finanziari partecipativi ... autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie ... ;
  - e al comma 2, lettera b): *«le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile»*.

MAGGIO  
2018

- La società di revisione **verifica che siano state fornite le informazioni** di cui al comma 2, del presente articolo, lettere:
  - a) ... l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario ... ;
  - c) ... i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti ... ;
  - d) ... la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati ... ;
  - d-bis) ... una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo ... .

MAGGIO  
2018

- In termini di responsabilità del revisore occorre rilevare quanto segue (SA 720Bp3):
  - Il **giudizio sulla COERENZA e sulla CONFORMITA' non rappresenta un giudizio sulla rappresentazione veritiera e corretta** della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario.
  - **La dichiarazione sugli eventuali errori significativi non costituisce l'espressione di un giudizio professionale e non è destinata a fornire alcuna forma di *assurance*;**

Ha il mero obiettivo di evidenziare nella relazione di revisione eventuali contraddizioni o non concordanze, sulla base delle:

- 1) conoscenze e della comprensione dell'impresa e del suo contesto acquisito nel corso della revisione,
- 2) delle procedure di revisione svolte sul bilancio,
- 3) della lettura del documento.

Tale attività non garantisce l'assenza di eventuali errori significativi.

- **Incoerenza:** presenza di informazioni che contraddicono quelle del bilancio oggetto di revisione contabile (SA 720Bp6); l'incoerenza diventa **significativa** se, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che utilizzatori del bilancio assumono sul bilancio stesso.
- **Mancaanza di conformità:** assenza di alcune specifiche informazioni richieste dalle norme di legge.
- **Errore:** presenza di informazioni non correttamente presentate in quanto formulate in modo contraddittorio e/o non concordante rispetto alle conoscenze ed alla comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite nel corso della revisione del bilancio; l'errore diventa **significativo** se, considerato singolarmente o insieme ad altri errori, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sul bilancio stesso.

- Verifica della **COERENZA** e della **CONFORMITA'**, fase di **PIANIFICAZIONE** (SA 720Bp7):
  - **Comprendere le norme di legge** applicabili e le modalità con le quali l'impresa le rispetta.
  - Concordare con la direzione della società **modalità e tempi** di messa a disposizione della relazione sulla gestione e della relazione sulla corporate *governance*, nelle versioni riviste ed approvate dagli amministratori.
- Verifica sulla **COERENZA**, fase **FINALE** (SA 720Bp8):
  - **Lettura critica** della relazione sulla gestione e delle specifiche informazioni contenute nella relazione sulla *corporate governance*.
  - **Riscontro delle informazioni** contenute nella relazione sulla gestione e nelle specifiche informazioni contenute nella relazione sulla *corporate governance* **con il bilancio**, o con i dettagli utilizzati per la predisposizione dello stesso, o con il sistema di contabilità generale o le scritture contabili sottostanti.

## Procedure da svolgere (continua)

MAGGIO  
2018

- Verifica della **CONFORMITA'**, fase **FINALE** (SA 720Bp9): nell'ambito della lettura critica della relazione sulla gestione e delle specifiche informazioni contenute nella relazione sulla *corporate governance*, il revisore deve **unicamente riscontrare che le informazioni richieste** da tali norme **siano state incluse** in tali relazioni.
- Al fine del rilascio della **dichiarazione sugli eventuali ERRORI significativi** nella relazione sulla gestione e nelle specifiche informazioni contenute nella relazione sulla *corporate governance* il revisore deve **esclusivamente considerare le conoscenze e la comprensione dell'impresa e del relativo contesto già acquisite** nel corso del lavoro di revisione svolto ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio.

# Le risposte del revisore

MAGGIO  
2018

- In presenza di una **situazione che potrebbe configurare** un'incoerenza significativa, una mancanza di conformità o un errore significativo (SA 720Bp11-13):
  - **Incoerenza/errore**: discussione con gli amministratori per capire se si è veramente in presenza di un'incoerenza significativa/errore significativo tali da rendere necessaria una modifica del 1) bilancio, 2) della relazione sulla gestione, 3) della relazione sulla *corporate governance*.
  - **Mancanza di conformità**: discussione con gli amministratori per capire se si è veramente in presenza di una mancanza di conformità tale da rendere necessaria una modifica 1) della relazione sulla gestione, 2) della relazione sulla *corporate governance*.
- Se il revisore conclude che esiste un **errore significativo nel bilancio** egli deve rispondere in modo appropriato in base agli ISA Italia (SA 720Bp14).
- Se il **revisore conclude** che esiste un'**incoerenza significativa/mancanza di conformità/errore significativo** nella relazione sulla gestione e/o in alcune informazioni contenute nella relazione sulla *corporate governance* (SA 720Bp15):
  - Gli amministratori concordano: il revisore deve verificare che la correzione venga apportata.
  - Gli amministratori **non concordano**: il revisore deve comunicare tale aspetto ai responsabili dell'attività di *governance*; se anche ad esito di tale comunicazione nulla viene modificato il revisore gli deve comunicare gli **impatti sul giudizio di coerenza e conformità e sulla dichiarazione sugli errori significativi**.

MAGGIO  
2018

- Il giudizio di coerenza/conformità/dichiarazione sugli eventuali errori significativi va inserito, ai sensi dell'ISA Italia 700, in una **sezione separata** della relazione di revisione che deve riportare il sottotitolo «*Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*» (SA 720Bp16-21).
- In presenza di un **GIUDIZIO SENZA MODIFICA SUL BILANCIO MA** in presenza di:
  - **Incoerenza significativa**: giudizio sulla coerenza con rilievi o negativo.
  - **Mancanza di conformità**: giudizio di non conformità.
  - **Errori significativi**: dichiarare tale circostanza fornendo indicazioni sulla natura dell'errore.



## La relazione del revisore (continua)

MAGGIO  
2018

- In presenza di un **GIUDIZIO SUL BILANCIO CON RILIEVI, NEGATIVO** o in caso d'**IMPOSSIBILITÀ** di esprimere un giudizio le alternative sono di seguito esposte:

Tipologia di giudizio sul bilancio	Effetti sul giudizio sulla coerenza e sulla conformità
Giudizio con rilievi per errori significativi nel bilancio	Da valutare nelle specifiche circostanze
Giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati	Da valutare nelle specifiche circostanze
Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e sulla conformità
Giudizio negativo	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sulla coerenza e sulla conformità

## Esempi pratici di relazioni - Esempio 1

MAGGIO  
2018

NO EIP - **Giudizio senza con modifica sul bilancio per errori significativi ma non pervasivi:**

*«Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*

*Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10*

*Gli amministratori della Società sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Società al 31 dicembre 2017, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.*

*Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.*

*A nostro giudizio, **ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo «Elementi alla base del giudizio»**, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.*

*Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare **oltre a quanto già evidenziato**».*

## Esempi pratici di relazioni - Esempio 2

MAGGIO  
2018

NO EIP - **Giudizio negativo** sul bilancio:

*«Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*

*Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10*

*Gli amministratori della Società sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Società al 31 dicembre 2017, inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.*

*Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.*

***A causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo «Elementi alla base del giudizio», non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio della Società al 31 dicembre 2017 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs n° 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione».***